

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 21 maggio 2024 - n. 7739
2021IT16RFR010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 - Azione 2.1.3: bando «Investimenti - Linea Green» (d.d.u.o. 29 marzo 2023 n. 4648) - Provvedimento di non ammissibilità della domanda di partecipazione presentata dall'impresa TELME s.p.a. (ID5351546)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Richiamate:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che ha istituito la misura «Investimenti - Linea Green» a valere sul POR FESR 2021-2027, approvando, tra l'altro, i criteri applicativi della misura;
- la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4648, che ha approvato l'Avviso della misura «Investimenti - Linea Green», in attuazione della d.g.r. XI/7595 sopra citata;
- il d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238, che ha approvato, in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. XI/7595, la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti - Linea Green»;
- il d.d.u.o. 29 dicembre 2023, n. 20900, che ha sospeso lo sportello della misura «Investimenti - Linea Green» al fine di adeguare il relativo Avviso alle condizioni più favorevoli introdotte dal Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- il d.d.u.o. 2 febbraio 2024, n. 1990, che ha:
 - approvato il testo aggiornato dell'Avviso della misura «Investimenti - Linea Green» di cui al decreto 4648/2023, di seguito «Avviso»;
 - disposto la riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo sportello della misura «Investimenti - Linea Green» a partire dal 7 febbraio 2024 sulla piattaforma Bandi e Servizi (ex Bandi Online) e confermato la chiusura all'esaurimento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 7595/2022;

Dato atto che l'Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea Green» - Obiettivo specifico 2.1, Azione 2.1.3. è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;

Considerato che, tra l'altro, l'Avviso prevede:

- all'art. B.2.a «Caratteristiche dei progetti» comma 2, che il Progetto debba essere dettagliato, in fase di domanda, in una diagnosi energetica che deve avere, tra le altre, anche le seguenti caratteristiche:
 - essere redatta in conformità alla norma UNI EN 16247;
 - riguardare esclusivamente la sede nel suo complesso oggetto del Progetto ubicata in Lombardia;
 - riportare in modo chiaro ed evidente le assunzioni e gli algoritmi utilizzati ai fini del calcolo degli indicatori e il valore degli indicatori stessi, di cui all'art. C.3.c comma 1 e alla griglia di valutazione ai sensi dell'art. C.3.c comma 2;
 - riportare in modo chiaro ed evidente i consumi annui relativi al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 e l'effetto stimato su tali consumi degli interventi oggetto del Progetto per tutti i vettori energetici con separata indicazione dei consumi elettrici espressi in kWh annui;
 - riportare in modo chiaro ed evidente le emissioni di gas ad effetto serra annue (esprese in kg di CO₂e/anno) relative al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 e le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette che il soggetto richiedente prevede di emettere in un anno solare dopo il termine del Progetto che attestino il rispetto del requisito di cui all'art. B.2.a, comma 1, lettera c), e calcolate con le modalità di cui all'art. C.3.c comma 1;
- all'art. C.1 «Presentazione delle domande» comma 8, che il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui al comma 6, lettera a), b) e c) del medesimo articolo (attestazione da parte di un soggetto finanziatore dell'avvenuta delibera di finanziamento, cronoprogramma, diagnosi energetica), costituisce causa di inammissibilità della domanda;

Dato atto che l'Avviso «Investimenti - Linea Green» approvato con il richiamato decreto n. 4648/2023 e s.m.i., stabilisce, al punto C.3 «Istruttoria», che l'istruttoria delle domande, svolta dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a., prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande e una fase di valutazione tecnica e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;

Richiamato il punto C.3.b «Verifica di ammissibilità delle domande» dell'avviso, che prevede che l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande verifichi:

- correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;

c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando;

e che in caso di esito negativo dell'istruttoria formale, il soggetto gestore trasmette tale esito al Responsabile del procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della domanda alla valutazione tecnica e quindi all'agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti richiedenti e ai soggetti finanziatori;

Preso atto che:

- in data 11 marzo 2024 (prot. O1.2024.0003999) l'impresa TELME s.p.a., P.IVA 08968010150, ha presentato la domanda di partecipazione ID5351546 all'Avviso «Investimenti - Linea Green»;
- l'istruttoria formale riferita alla domanda ID 5351546 trasmessa da Finlombarda s.p.a., attraverso la piattaforma Bandi Online, ha avuto esito negativo in quanto il documento caricato come «diagnosi energetica redatta in conformità alla norma UNI EN 16247» non presenta le caratteristiche richieste dal Bando; con riferimento a quanto previsto all'art. B.2.a, comma 2, dell'Avviso, infatti, dall'analisi del documento presentato in fase di adesione al bando, si rileva quanto segue:
 - non viene esplicitato da nessuna parte che la diagnosi è stata redatta in conformità alla norma UNI EN 16247 e non appaiono essere presenti tutti gli elementi previsti dalla predetta normativa;
 - non vi è una adeguata descrizione della sede;
 - non sono riportate in modo chiaro ed evidente le assunzioni e gli algoritmi utilizzati ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. C.3.c comma 1 e alla griglia di valutazione ai sensi dell'art. C.3.c comma 2;
 - non sono riportati in modo chiaro ed evidente i consumi annui relativi al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 (periodo al quale non viene fatto riferimento in alcun modo),

e pertanto, ai sensi di quanto previsto all'art. C.1, comma 8, la domanda non risulta ammissibile all'agevolazione;

Dato atto che all'impresa TELME s.p.a. è stato trasmesso il relativo preavviso di non ammissibilità in data 8 maggio 2024, con il protocollo di partenza n. O1.2024.0008476 dell'8 maggio 2024, che riporta le cause di non ammissibilità della domanda e prevede il termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni;

Dato atto che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano pervenute controdeduzioni da parte dell'impresa;

Ritenuto pertanto di non ammettere alla valutazione tecnica e quindi all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.b dell'Avviso, la domanda ID5351546 presentata dall'impresa TELME s.p.a., P.IVA 08968010150, in quanto il soggetto richiedente non ha allegato alla domanda su Bandi e Servizi, come richiesto all'art. C.1 «Presentazione delle domande», comma 6 e comma 8, una diagnosi energetica conforme a quanto previsto all'art. B.2.a «Caratteristiche dei progetti», comma 2, dell'Avviso;

Dato atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990 che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto, altresì, che all'art. A.3 «Soggetti beneficiari», comma 5, dell'Avviso è previsto che ciascun soggetto richiedente possa presentare più di una domanda di partecipazione a valere sull'Avviso stesso purché, tra l'altro, le precedenti domande di partecipazione non siano state ammesse;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal punto C.3.a. «Modalità e tempi del procedimento» dell'Avviso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vista, in particolare, la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto n. 2125 del 6 febbraio 2024 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. XII/7595, nell'ambito dell'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027;

DECRETA

1. Di non ammettere alla valutazione tecnica e quindi all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.b dell'Avviso, la domanda ID5351546 presentata dall'impresa TELME s.p.a., P.IVA 08968010150, in quanto il soggetto richiedente non ha allegato alla domanda su Bandi e servizi, come richiesto all'art. C.1 «Presentazione delle domande», comma 6 e comma 8, una diagnosi energetica conforme a quanto previsto all'art. B.2.a «Caratteristiche dei progetti» comma 2, dell'Avviso.

2. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

3. Di dare atto che all'art. A.3 «Soggetti beneficiari», comma 5, dell'Avviso è previsto che ciascun soggetto richiedente possa presentare più di una domanda di partecipazione a valere sull'Avviso stesso purché, tra l'altro, le precedenti domande di partecipazione non siano state ammesse.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e all'impresa interessata dal presente provvedimento.

6. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione «PR LOMBARDIA FESR 2021-2027» del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>) del presente provvedimento.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini